

## LEGGI REGIONALI

A CURA DI Confappi

## ABRUZZO

## Sicurezza lavoro per le gru

Legge n. 12 del maggio 2010

## Norme di sicurezza

per i lavoratori che utilizzano apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei. Sono tenuti tra l'altro a frequentare corsi di formazione e aggiornamento della durata di otto ore, con verifica finale di apprendimento.

Bur n. 45 del 16 ottobre 2006

## CALABRIA

## Proroga norme anti-sismiche

Legge n. 13 del 28 maggio 2010

## Prorogato per la seconda

volta, dall'11 maggio 2010

al 1° gennaio 2011, il termine

per l'entrata in vigore della

legge 35/2009 che disciplina

la denuncia, il deposito

e l'autorizzazione di interventi

di carattere strutturale

e per la pianificazione

territoriale in prospettiva

sismica. Nel frattempo

continuano ad applicarsi le

norme previgenti (legge 7/1998,

regolamento 1/1994)

Bur n. 9 del 17 maggio 2010,

S.S. n. 5 del 28 maggio 2010

## FRIULI VENEZIA GIULIA

## Certificazione ambientale edifici

Dpr n. 125 del 31 maggio 2010

Sul filo di lana, seconda proroga

dal 1° giugno 2010 al 1° gennaio

2011 dell'entrata in vigore della

certificazione Veia di sostenibilità

energetico-ambientale degli

edifici, che in Friuli Venezia

Giulia sostituisce l'attestato

di certificazione energetica.

Prolungato l'obbligo di deposito

in comune della Veia in occasione

di trasferimenti immobiliari

e contratti di locazione.

Bur n. 21 del 26 maggio 2010

O. n. 2 del 1° giugno 2010

## L'ischio terremoto per comune

Dgr n. 845 del 6 maggio 2010

Rivista la classificazione con

la quale si assegna, ai sensi della legge

regionale 16/2009 un grado

di sismicità (da 1 a 4) a ogni

comune della regione.

La Dgr sostituisce quella previgente

Dgr 1° agosto 2003, n. 2325).

Bur n. 20 del 19 maggio 2010

Tar Liguria. Il diniego deve basarsi su regole di «ornato»

## Non sempre il Comune può bocciare le brutture

Donato Antonucci

Il diritto di edificare non può essere fermato da semplici considerazioni estetiche. È quanto ha stabilito una recente sentenza del Tar Liguria (I sezione, 1834/2010), secondo cui «in mancanza di specifiche disposizioni primarie e secondarie o dello strumento urbanistico comunale, non può essere negata la concessione edilizia in base a generiche considerazioni di carattere estetico, non tradotte in norme o previsioni urbanistiche, relativamente ad aree in ordine alle quali le norme vigenti non impediscono di costruire e su cui non sussistono vincoli di carattere storico-artistico o paesaggistico».

La questione di cui si è occupato il giudice riguarda un diniego di concessione edilizia in sanatoria per ragioni unicamente estetiche (chiusura parziale di una tettoia con finestratura su due lati), opposto dal comune di Rapallo al proprietario dell'immobile, che ha quindi impugnato il provvedimento. Il comune si era limitato a contestare che gli elementi installati presentavano una soluzione tipologica e costruttiva errata, in quanto priva di qualsiasi rapporto con l'edificio principale, sia per la scelta dei materiali, sia per il tipo di aperture e serramenti.

Ora: l'articolo 871 del Codice civile demanda alla legislazione speciale e ai regolamenti edilizi comunali il compito di esprimersi anche in tema di «ornato pubblico» e, a tal fine, già l'articolo 33 della legge urbanistica fondamentale 159/1942, disponeva che il regolamento edilizio avrebbe dovuto disciplinare, tra l'altro, l'aspetto dei fabbricati e l'estetica dell'edilizia urbana. La previsione è stata poi ripresa dall'articolo 4 del testo unico 380/2001, in cui si stabilisce che i comuni, nel regola-

mentare le modalità costruttive, dovranno porre «particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche». Ciò, ovviamente, fermi restando gli eventuali ulteriori limiti e prescrizioni derivanti da vincoli storico-artistici o paesaggistici sull'edificio.

Nel caso specifico, il Tar, condividendo la tesi del ricorrente, ha dichiarato l'atto illegittimo per difetto di motivazione, evidenziando come il regolamento edilizio comunale non contenesse alcuna prescrizione circa l'uso di particolari materiali nell'attività costruttiva. Sul punto, ha quindi ricordato che «la normativa estetica costituisce, ex articolo 4 Dpr 380/2001, un contenuto obbligatorio del regolamento edilizio, con la conseguenza che un giudizio estetico negativo può aversi solo con riferimento ad aspetti (attinenti, per esempio, all'uso di particolari materiali e/o colori) previsti e disciplinati dalla normativa edilizia, paesaggistica, eccetera, aspetti che debbono pertanto essere adeguatamente individuati in sede motivazionale mediante il richiamo alle pertinenti disposizioni».

La recente pronuncia si inserisce pertanto in quel filone giurisprudenziale ormai consolidato, in base al quale la limitazione di un diritto soggettivo quale quello dello ius aedificandi, risulta legittima solo in presenza di specifiche norme di legge o di regolamento, che costituiscono il parametro di valutazione della discrezionalità amministrativa e in assenza delle quali anche il gusto estetico del proprietario del bene non può essere condizionato dall'amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.com

www.ilsolo24ore.com/  
norme/documenti

La sentenza del Tar Liguria

## I precedenti

## Parametri precisi

Anche il Consiglio di Stato (sentenza 3243/2006) ha affermato che i canoni estetici possono essere fissati nelle norme degli strumenti urbanistici, così da orientare la redazione dei progetti in base a individuati e puntuali parametri. Con la conseguenza che «ove difettino siffatte prescrizioni l'esercizio della sfera di discrezionalità tecnica che residua all'amministrazione deve essere sostenuta da una specifica e adeguata motivazione che, dopo aver individuato gli aspetti di pregio architettonico, paesaggistico e ambientale della zona, dia conto della regola di indirizzo individuata per il caso concreto».

Nello stesso senso anche la pronuncia 3414/2005, in cui si aggiunge che la valutazione del progetto, sotto il profilo estetico, può essere effettuata solo in fase istruttoria e prima del rilascio del permesso di costruire. Quest'ultimo infatti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, Dpr 380/2001, è atto irrevocabile.

## Cartelloni pubblicitari

La problematica relativa ai canoni estetici è stata spesso affrontata dalla magistratura amministrativa con riferimento a cartelloni pubblicitari e insegne delle attività commerciali. Anche in questo caso sono stati ritenuti illegittimi i dinieghi basati su generici rilievi di inidoneità riferita a ragioni di ornato, senza alcuna indicazione circa i termini nei quali l'intervento prospettato contrasta con la normativa urbanistica.